



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vasto 11
67100 L'Aquila
Codice Fiscale: 93118240667
Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it
PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it
Cell. 3292605371

Al Comando Generale della GdF
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi -
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e L
Associazioni Sindacali - Sezione Relazioni Sindacali
Roma
RM0010218p@pec.gdf.it

Oggetto: Incentivi economici alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 e coperture assicurative di cui all'art. 2 comma 4 D.L.gs 36/23.

La scrivente Organizzazione Sindacale, portatrice di interessi collettivi, in nome e per conto di propri iscritti che hanno titolo alla percezione degli incentivi economici in oggetto, chiede di voler cortesemente riscontrato lo stato dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 o di altro atto regolatorio a valenza generale, relativo ai criteri di ripartizione degli incentivi economici per le funzioni tecniche nell'ambito della contrattualistica pubblica.

Giova rammentare che anche nel codice dei contratti pubblici previgente (e ancor prima nel D.lgs. 163/2006 a seguito di una specifica modifica), erano previsti gli incentivi per le medesime funzioni tecniche (art. 113, c. 2 d.lgs. 50/2016). Anche per il vecchio codice l'Amministrazione non ha mai provveduto ad emanare alcun regolamento circa l'assegnazione e la previsione degli incentivi in argomento, precludendone la loro corresponsione agli aventi titolo..

In merito, si evidenzia che:

- l'art. 113 del d.lgs. 50/2016 non prevedeva un termine entro il quale emanare il regolamento di cui trattasi;
- l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, invece, prevede espressamente che il regolamento in questione doveva essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (**1.4.2023**).

Con quesito del 26/02/2024, n. 2393, peraltro, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se

per il riparto degli incentivi sia ancora esigibile un regolamento, quale atto amministrativo di carattere normativo, oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata.

In risposta al citato quesito **il MIT ha asserito che non sarebbe più prevista l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi, poiché la semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle Amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente.** Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante **un atto a valenza generale**, nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e orientata al principio del risultato.

Ad oggi, purtroppo, il predetto regolamento non risulta ancora emanato, né tantomeno un analogo atto a valenza generale e, conseguentemente, il personale avente titolo continua a non percepire gli incentivi a differenza di quanto accade in altre Amministrazioni pubbliche.

Va da sé che l'assenza di una contrattazione decentrata per il personale del Corpo rende di difficile attuazione tale orientamento risolutivo che, in alternativa, potrebbe trovare la sua rapida applicazione e definizione nella contrattazione triennale di comparto – parte normativa.

L'ANAC, peraltro, si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale di un Ente, anche nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell'affidamento diretto.

Con l'art. 45 del Codice, infatti, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l'istituto dell'incentivo alle funzioni tecniche **trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l'affidamento diretto.**

Possibilità, quest'ultima, che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/2016 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell'art. 113 riferito all'importo dei lavori, servizi e forniture "*posti a base di gara*". Pertanto, la *ratio* della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ha ritenuto possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'Ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell'allegato I.10.

Inoltre, l'ANAC, con Atto del Presidente del 11/10/2023, ha fornito le seguenti indicazioni:

- l'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 reca una **disciplina** degli incentivi alle funzioni tecniche semplificata, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell'art 113 del D. Leg.vo 50/2016, **nell'ottica di garantire maggiore speditezza nell'ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi;**
- l'art. 45, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che i criteri del riparto degli incentivi, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti;
- il nuovo quadro normativo **non impone dunque più l'obbligo** di destinare le risorse per gli incentivi ad un **apposito fondo**, né di ripartire le risorse con le modalità e i criteri previsti in sede di **contrattazione decentrata** integrativa del personale, sulla base di **apposito regolamento** adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti (come in precedenza previsto dall'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016);

- la Relazione del Consiglio di Stato del 07/12/2022 ha precisato che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione;

- rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale;

- infatti, la formulazione dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 è volta a **rimuovere un obbligo procedurale** specifico ma **non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva** nell'ambito della gestione degli incentivi;

- inoltre, l'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, va letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario anche per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;

- pertanto, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla **contrattazione collettiva** e deve essere orientata al **principio del risultato**. Al riguardo, la scrivente Organizzazione Sindacale è portatrice di una posizione di interesse collettivo legittimo del personale del Corpo che svolge istituzionalmente le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 45 del D.Lgs. 36/2023, il quale non riesce ad ottenere, ormai da anni, la corresponsione degli emolumenti ivi previsti, a causa dei ritardi nonché dell'inerzia amministrativa che ormai si protrae senza che gli interessati abbiano la benché minima notizia dell'operato della P.A. che avrebbe dovuto portare all'adozione del regolamento attuativo o di altro atto a valenza generale.

Trattandosi di attività regolamentare dovuta nell'an, in quanto prevista per legge, pertanto, risulterebbe illegittimo il protrarsi di un eventuale silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di questa Organizzazione Sindacale tendente a conoscere quantomeno se in occasione di appalti di che trattasi siano state, di volta in volta, accantonate le risorse previste per erogare gli incentivi tecnici, i motivi ostativi all'emanazione del previsto regolamento e, non da ultimo, i tempi stimati per le prime rogazioni degli incentivi economici.

Il Tar Lazio, peraltro, (Roma, Sez. I) con sentenza n. 7716 del 22-30 giugno 2021 si è già pronunciata circa il silenzio di un'Amministrazione centrale dello Stato, qualificando come illegittimo il suo comportamento e sanzionando il Dicastero coinvolto.

In altri termini, il nuovo Codice degli appalti, prevede che gli incentivi siano imputati sugli stanziamenti previsti per gli appalti di lavoro, servizi e forniture, cosicché devono essere ricompresi nel costo complessivo di spesa dell'appalto.

Pur consapevoli della peculiarità del rapporto di lavoro del personale del comparto difesa e sicurezza, dal quadro che emerge ne deriva che, qualora le stazioni appaltanti non abbiano, per qualsiasi motivo, effettuato gli accantonamenti con le modalità di legge, il personale coinvolto nelle attività tecniche incentivate, si vedrebbe defraudato di un riconoscimento economico, risarcibile persino ai sensi dell'art. 1218 C.C.

Certi di un tempestivo e costruttivo riscontro alla presente, che possa permettere al personale interessato, potenzialmente destinatario degli incentivi economici di che trattasi e delle coperture assicurative di cui all'art. 2 comma 4 del D.L.vo 36/23, di avere un quadro situazionale della tematica, si porgono distinti Saluti.

L'Aquila 19.08.2024

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

